



ESTRATTO Verbale assemblea straordinaria dei soci

Martedì 25 giugno 2024 in seconda convocazione alle ore 18.00, nella sede di Via Einaudi 55 a Prata di Pordenone si è svolta l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Culturale Altoliventina A.P.S. per discutere il seguente ordine del giorno:

- modifica statuto associazione;
- (omissis)

Saluti del Presidente M° Sandro Bergamo.
Si procede alla discussione dei tre punti dell' ODG.

omissis

- **Modifica statuto associazione**

Si propongono all'assemblea alcune modifiche dello statuto, nel dettaglio i punti:

Art. 3, n.6;

Art. 9, n. 1;

Art. 10, n. 1 e 2;

Si allega al presente verbale la bozza con le modifiche proposte all'assemblea. Dopo attenta discussione le modifiche allo statuto vengono approvate all'unanimità.

L'assemblea si scioglie alle ore 19:15.

Prata di Pordenone, 25 giugno 2024

Il presidente
M° Sandro Bergamo

Allegato 1

26 SET. 2024

atto registrato a Pordenone il _____
al n° 1819 Mod. 3 con liquidati € ESENTI
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: _____

IL FUNZIONARIO
Fabio SANTIN



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTOLIVENTINA a.p.s.
Approvato dall'Assemblea degli Associati in data 25/06/2024

Art. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTOLIVENTINA a.p.s.", con sede legale in Prata di Pordenone, Via Martiri della Libertà nr.16/1, con durata illimitata, che intende operare esclusivamente per fini di solidarietà. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'Assemblea degli Associati con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
2. L'Associazione si ispira ai principi del Decreto legislativo n. 117 del 3.07.2017 (Codice del Terzo Settore).

Art. 2

Scopo, finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28.03.2003, n.53, e successive modificazioni, nonché qualsiasi altra attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22/01/2004, n.42, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
2. Per il raggiungimento dei fini sociali l'Associazione potrà svolgere in particolare le seguenti attività: formazione di gruppi musicali, teatrali o delle arti figurative, fondazione di scuole, organizzazione di corsi o seminari, promozione di concerti e di spettacoli e mostre, attività editoriale e pubblicistica.
3. A tal fine l'Associazione, su decisione del suo Consiglio Direttivo, può organizzarsi in sezioni con competenze specifiche tematiche o territoriali, come può aderire ad organismi e Associazioni a carattere culturale sia locale che nazionale.
4. Le articolazioni dell'Associazione possono essere gestite autonomamente attraverso appositi organismi le cui competenze sono stabilite da regolamenti approvati dal Direttivo. Dette articolazioni dovranno comunque far capo sia responsabilmente che sotto l'aspetto economico finanziario all'Associazione.
5. L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 Decreto Legislativo 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse.

Art.3

Criteri di ammissione degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, cittadini italiani e stranieri, persone fisiche ed Enti del Terzo Settore o comunque senza scopo di lucro, a condizione che il numero di questi ultimi non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, secondo le norme espresse dal presente statuto.

3. L'adesione all'Associazione è subordinata alla presentazione della domanda ed all'accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo, che è tenuto a motivare l'eventuale reiezione.
4. In tal caso il richiedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto, potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che deliberi sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
5. L'Associato aderente minore di età viene rappresentato da un suo esercente la patria potestà, dichiarato al momento dell'adesione.
6. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire, a persone che si siano in qualsiasi modo distinte nel sostenere l'Associazione, la qualifica di Socio Onorario. Il Socio Onorario è a tutti gli effetti membro dell'associazione, al cui interno esercita tutti i diritti e adempie a tutti i doveri.
7. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta agli organi direttivi, che debbono consentirla, salvo gravi e giustificati motivi, nel termine di 15 giorni dalla richiesta stessa.

Art.4

Cessazione ed esclusione della qualità di Associato

1. La qualifica di Associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, o scioglimento se si tratta di enti o soggetti organizzati.
2. Ciascun Associato aderente può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione, con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, ed avrà effetto alla scadenza dell'anno in corso salvo portare a termine gli impegni assunti con l'Associazione stessa.
3. L'esclusione dell'Associato, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Direttivo nei confronti di chi non versa la quota associativa o danneggi o cerchi di danneggiare, moralmente e materialmente l'Associazione, o per altri gravi motivi o qualora l'Associato aderente assuma comportamenti contrari alle finalità del presente Statuto.
4. Il Consiglio Direttivo, verificati i motivi dell'esclusione, li comunica all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni l'interessato potrà chiedere la discussione del caso in assemblea ordinaria, che deciderà definitivamente.
5. L'Associato non ha diritto al rimborso dei contributi versati, né alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 5

Obblighi degli Associati aderenti

1. L'adesione all'Associazione si fonda su lealtà, onestà e impegno degli Associati aderenti, sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita dell'Associazione.
2. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.
3. Gli Associati aderenti si impegnano, altresì, a corrispondere la quota associativa annua nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
4. Gli Associati aderenti sono obbligati all'osservanza delle disposizioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
5. Gli Associati aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'organizzazione.

Articolo 6

Diritti degli Associati aderenti

1. Gli Associati aderenti hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche associative.
2. Tutti gli Associati aderenti all'Associazione hanno diritto di essere informati sui programmi dell'organizzazione, di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di controllo sull'attività dell'organizzazione, nonché di recedere dall'organizzazione in qualsiasi momento.
3. Ogni Associato aderente ha diritto ad un solo voto.

Deziano
San

Articolo 7
Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. L'Assemblea;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente.

Tutte le cariche associative sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione.

Articolo 8
Assemblea

1. L'assemblea ha le competenze di cui all'art.25 Decreto Legislativo 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore).
2. L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, può essere ordinaria o straordinaria e ad essa hanno diritto di partecipare tutti gli Associati.
3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti in prima convocazione i tre quarti degli Associati aderenti ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli Associati aderenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
5. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
 - a) l'elezione del Consiglio Direttivo;
 - b) l'approvazione dei programmi di lavoro annuali o pluriennali;
 - c) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi o lasciti ricevuti.
6. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a ciascun associato aderente almeno sette giorni prima della data di convocazione.
7. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei documenti contabili. Può essere convocata in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Associati aderenti.
8. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso spedito a tutti i membri dell'Assemblea con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
9. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aderenti e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono valide a maggioranza degli stessi.
10. Le deliberazioni riguardanti persone sono votate a scheda segreta, tutte le altre per alzata di mano.
11. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nella lista degli associati.

Articolo 9
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero compreso tra i 5 e 7 membri, escluso il Presidente qualora questi sia scelto all'esterno del Consiglio come previsto dall'art. 10.2, eletti dall'Assemblea mediante votazione a scrutinio segreto tra tutti gli Associati aderenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni.
2. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Belfiore
29

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. Il Consiglio Direttivo nella prima seduta elegge il Presidente ed uno o più Vicepresidenti, di cui uno vicario. Nomina, inoltre, il Direttore e il Tesoriere-cassiere.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e gli sono attribuite le seguenti mansioni:
- a. la predisposizione e la organizzazione di tutte le attività sociali
 - b. la compilazione dei regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e delle sue eventuali sezioni;
 - c. la redazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi;
 - d. la convocazione dell'Assemblea e la formulazione dell'ordine del giorno;
 - e. ogni altra mansione che, nel rispetto delle norme statutarie sia nell'interesse dell'Associazione;
6. Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. I membri del Consiglio Direttivo decadono in seguito a 3 (tre) assenze ingiustificate consecutive alle riunioni del Consiglio stesso, constatate dalla maggioranza degli altri membri.
8. I consiglieri cessati, decaduti o dimissionari durante la carica vengono sostituiti dai primi non eletti nella rispettiva lista. In mancanza di candidati non eletti si procede entro 60 (sessanta) giorni ad elezioni suppletive. I consiglieri subentranti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti-
9. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede della Associazione od altrove, purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da due consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso spedito a tutti i membri del Consiglio Direttivo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica. È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati.

Articolo 10

Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta tra i suoi componenti, ovvero all'unanimità qualora venga individuato tra personalità, anche esterne all'Associazione, di comprovato rilievo socio-culturale. In tal caso, egli viene ad aggiungersi ai membri eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 9. Non valgono, per il Presidente esterno, i limiti di cui all'art. 8, comma 11.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione quale legale rappresentante ed ha il potere di firma.
3. In caso di assenza od impedimento temporaneo viene sostituito dal Vicepresidente vicario.
4. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, presiede le Assemblee, firma tutti gli atti sociali e provvede all'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente può porre il veto a qualsiasi deliberazione quando questa possa risultargli penalmente o patrimonialmente pregiudizievole nella sua qualità di responsabilità legale dell'Associazione. Per lo stesso motivo, in caso di urgenza, il Presidente può sostituirsi al Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente è membro di diritto di ogni organismo collegiale istituito all'interno dell'Associazione. A sua discrezione può farsi rappresentare in detti organismi, occasionalmente o stabilmente, da un suo delegato.

7. Il Presidente è revocabile su deliberazione dell'Assemblea assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È revocabile, inoltre, con mozione di sfiducia, della maggioranza semplice del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Direttore

1. Il Direttore è il responsabile operativo dell'Associazione: cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e sovrintende all'amministrazione. Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e di ogni organismo collegiale istituito all'interno dell'Associazione.

Articolo 12

Tesoriere

1. Il Tesoriere-cassiere tiene la contabilità sociale, ha il maneggio del denaro, ne disimpegna il servizio di cassa e svolge ogni altra attività affidatagli dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Risorse finanziarie

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- Contributi degli Associati aderenti e quote associative stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
 - Contributi di enti pubblici e privati finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - Contributi di organismi internazionali;
 - Contributi di privati;
 - Donazioni e lasciti testamentari ricevuti;
 - Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e occasionali.
 - Raccolte di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi di sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. La gestione finanziaria viene attuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in forma trasparente e con l'obbligo di rendere pubblici, nelle forme più appropriate, i documenti contabili.
3. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione, per la consultazione da parte dei soci aderenti, almeno sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione.
4. Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto dell'attività svolta nell'esercizio precedente.
5. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14

Scioglimento

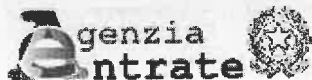
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, come previsto dall'art.8, comma 4, del presente statuto.
2. Il patrimonio residuo dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altre Associazioni di Promozione Sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio, secondo le disposizioni dell'organo sociale competente ed approvate dall'Assemblea.

Handwritten signature: Sandro Bergamini

Articolo 15
Norme di Salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia a quanto previsto e stabilito dal Decreto Legislativo 3.07.2017 n.117 (Codice del Terzo settore).

IL PRESIDENTE
Santo Beyon



DIREZIONE PROVINCIALE DI: PORDENONE

UFFICIO TERRITORIALE DI: PORDENONE

Registrazione di Atto Privato

Il 26/09/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIK, serie 3, numero 1819

data di stipula: 25/06/2024

ident.vo telematico: TIK24L001819000OF, per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: RSSLCN78T01F5370

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91014500937				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: